

- Ai sensi della normativa vigente, il periodo trascorso in quarantena/isolamento dai lavoratori dipendenti viene equiparato alla “malattia”, ai fini del trattamento economico previdenziale;
- la tutela viene riconosciuta dall'INPS a fronte dell'emissione di:
 - certificato di malattia del medico curante
 - provvedimento dell'autorità sanitaria (“certificato di inizio quarantena/isolamento” emesso dal Servizio di Igiene Pubblica dell'AUSL: SIP)
- I predetti certificati devono riportare il medesimo periodo di quarantena/isolamento, con le medesime date. Poiché la gestione organizzativa in periodo di pandemia può presentare latenze difficili da superare, qualora il lavoratore si rivolga al medico curante con “ritardo” rispetto l'inizio del periodo di quarantena/isolamento definito dal provvedimento dell'autorità sanitaria (certificato SIP), l'Istituto consente al medico curante di indicare nel certificato telematico quale “*data di inizio della malattia*” (nel campo: “*il lavoratore dichiara di essere ammalato dal.....*”) una data anteriore rispetto alla effettiva data di redazione del certificato, coincidente con l'inizio del periodo previsto dal SIP; ove il periodo certificato dall'autorità sanitaria sia concluso, è altresì ammesso il certificato cartaceo, che dovrà essere trasmesso all'Inps da parte del lavoratore nel termine di due giorni (e che verrà sottoposto alla validazione medico legale della Struttura territoriale Inps competente).
- Nel certificato telematico di malattia redatta dal medico curante è importante che nel campo “*DIAGNOSI*” venga specificato se si tratta di:
 - *Malattia conclamata da Covid19* (in caso di soggetti sintomatici) che viene gestita come ogni altro evento di malattia comune, oppure di
 - *Quarantena/isolamento disposti dal SIP* (in caso di “quarantena” dei contatti stretti o “isolamento” in caso di soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 ma asintomatici) che hanno una gestione specifica.

Non è invece indispensabile riportare la codifica Nosologica (es V29)
- Nel caso in cui il provvedimento di chiusura quarantena/isolamento sia recapitato al lavoratore in ritardo (cioè in data successiva alla *data di chiusura* riportata nel provvedimento), il medico curante può indicare quale “*data di fine malattia*” del certificato telematico, la data in cui il lavoratore ha ricevuto il provvedimento (che coincide con la data di emissione del provvedimento SIP) .
- In caso di malattia da Covid 19, il lavoratore può essere riammesso al lavoro dopo 21 giorni dall'inizio dei sintomi se asintomatico negli ultimi 7 giorni (fatta eccezione per disturbi del gusto o dell'olfatto, che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) senza necessità di ulteriore tampone né di certificazione alcuna (secondo quanto previsto dalla Circolare n.32850 del 12/10/2020 del Ministero della Salute).
- Si ricorda che, a far tempo dal 15 Ottobre 2020, è cessata l'equiparazione a degenza ospedaliera del periodo indicato nei certificati di malattia per i lavoratori "fragili" (lavoratori dipendenti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in possesso di una condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o terapie salvavita.